



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

AUDIZIONE DEL GENERALE DI DIVISIONE TULLIO DEL SETTE, CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

10^a seduta (antimeridiana): mercoledì 24 novembre 2010

Presidenza del presidente COSTA

Presidenza del

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

I N D I C E

Audizione del Generale di divisione Tullio Del Sette, Capo ufficio

legislativo del Ministero della difesa

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

Interviene il Generale di divisione Tullio Del Sette, Capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, accompagnato dalla dottoressa Giovanna Romeo, dirigente dell'ufficio.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Generale di divisione Tullio Del Sette, Capo ufficio legislativo del Ministero della difesa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Generale di divisione Tullio Del Sette, Capo ufficio legislativo del Ministero della difesa.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, dispongo l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

Il Generale Del Sette è qui presente con la dottoressa Giovanna Romeo, dirigente dell'ufficio, cui porgo il benvenuto.

La Commissione è giunta ad una fase dei propri lavori nella quale si rende necessario procedere ad approfondimenti sulle singole materie di inchiesta, così come definite dall'articolo 1 della deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010 che, tra l'altro (oltre alla verifica dell'idoneità della legislazione in materia indennitaria e previdenziale), prevede anche che sia data attuazione alla parte della relazione conclusiva dell'inchiesta svolta nella passata legislatura, relativamente all'esigenza di snellire le procedure relative all'erogazione dei benefici per il personale civile e militare che abbia contratto gravi patologie durante lo svolgimento di missioni militari all'estero, per i quali sia stata riconosciuta la causa di servizio.

Abbiamo appreso con una certa preoccupazione, durante la audizione del direttore generale di Previmil, che nessuna delle pratiche relative alla richiesta di indennizzo per danni subiti a seguito di esposizione all'uranio impoverito ed a contaminazione da nanoparticelle tossiche è stata ancora esaurita e che l'*iter* procedimentale delle posizioni riferite all'attribuzione dell'indennizzo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

marzo 2009, n. 37, può essere concluso entro 15 mesi dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle istanze.

Nel dibattito che è seguito alla relazione del direttore generale, tra l'altro, si è osservato che, rispetto alla norma primaria cui dà attuazione, il regolamento del 2009, ora rifiuto nel testo unico delle disposizioni regolamentari della difesa, appare più restrittivo e, soprattutto, suscettibile di vanificare o quanto meno di ridimensionare fortemente l'orientamento adottato al termine dell'inchiesta svolta nella passata legislatura, in base al quale, non essendo possibile provare inconfutabilmente il nesso causale tra contaminazione ed insorgere della patologia, sarebbe stato preferibile adottare un criterio di probabilità. Il che significa che non essendo possibile neanche escludere tale nesso, il solo fatto dell'insorgere della patologia successivamente alla partecipazione ad una missione all'estero avrebbe prodotto il diritto ad accedere agli strumenti indennitari.

Un punto di particolare interesse riguarda il procedimento adottato in base al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 37, del 2009, per il riconoscimento della causa di servizio. Nel corso dell'audizione di Previmil è sembrato infatti di capire che il motivo per cui nessuna delle pratiche riguardanti il riconoscimento della causa di servizio per la contaminazione

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

da uranio impoverito è stata conclusa riguarderebbe, tra l'altro, il ritardo con cui perviene il parere del Comitato per la valutazione delle cause di servizio. Si tratterebbe, secondo Previmil, di un ostacolo insormontabile a legislazione vigente, trattandosi di un parere obbligatorio e vincolante.

Poiché sono sorti dei dubbi in proposito, si chiede all'ufficio legislativo di indicare su quale base legale si fondi tale vincolatività, poiché, di regola, il parere espresso da un organo consultivo dovrebbe avere carattere non vincolante, così da consentire all'amministrazione decidente di discostarsene motivatamente.

Gli altri argomenti sottoposti all'attenzione dell'ufficio legislativo riguardano l'applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, la possibilità di snellire la procedura di autorizzazione per il ricovero in centri esteri di alta specializzazione e la omogeneizzazione del regime fiscale dei benefici attribuiti alle vittime del terrorismo ed alle vittime del dovere, più dettagliatamente trattati nell'appunto inviato all'ufficio legislativo.

Noi chiediamo all'ufficio legislativo non solo di fornirci lumi, per quanto di competenza, sulla lettera e sull'interpretazione delle norme che disciplinano le materie oggetto della nostra inchiesta, ma anche di offrire il

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

suo contributo all'elaborazione di misure legislative che consentano di rendere più spedite le procedure per l'attribuzione dei benefici di legge a chi ha molto meritato verso la collettività nazionale sacrificando la salute, quando non la vita.

Onorevoli colleghi, come già annunciato all'inizio dei nostri lavori, sono presenti il generale di divisione Tullio Del Sette, capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa, e la dottoressa Giovanna Romeo, dirigente dell'Ufficio legislativo.

Ho già introdotto l'argomento che, in sintesi, può essere esposto come segue. Generale, quando il Parlamento ha approvato la norma di indennizzo, lo ha fatto nella consapevolezza, dopo aver lavorato con Commissioni omologhe alla nostra nelle due precedenti legislature, di non sapere se e quando si sarebbe pervenuti alla conclusione di individuare una causa e un effetto coincidenti.

Proprio perché eravamo convinti che mai saremmo riusciti a raggiungere questo obiettivo (forse ci riusciremo quando si scoprirà la causa che provoca il tumore), fu stabilito che questo indennizzo sarebbe stato concesso almeno a chi si era sacrificato e non si era certo ammalato per averlo desiderato ma per il solo fatto di essere stato presente nei teatri

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

operativi. Questa era la volontà del legislatore ed io stesso avevo ispirato la norma, accettata dalla senatrice Menapace e dalla precedente Commissione d'inchiesta nella XV legislatura. Per ottenerne subito l'approvazione, siccome eravamo in fase di esame della legge finanziaria di quell'anno, il disegno di legge (che pure eravamo pronti ad approvare all'unanimità) fu inserito nel testo del disegno di legge finanziaria.

Adesso, però, dopo anni scopriamo che la norma primaria è stata disattesa, perché il regolamento attuativo si ispira ad un'impostazione diversa dalla legge. Infatti, in base a quanto riferito dal direttore generale di Previmil, il regolamento approntato prevede la verifica dell'esposizione del soggetto all'uranio e ha posto clausole e condizioni che il legislatore, con quella norma, aveva inteso eliminare. Ancora, il protocollo non prevede alcun termine temporale per l'evasione della richiesta di indennizzo, mentre tale richiesta dovrebbe essere evasa in due-tre, al massimo cinque mesi. Ciò non è risultato possibile e, al riguardo, siamo davvero caduti dalle nuvole. Io per primo, che ho seguito queste vicende (prima come Sottosegretario alla difesa con la prima Commissione d'inchiesta e poi come Vice Presidente della seconda), ero convinto che fosse in vigore quella norma per l'indennizzo. Invece, Previmil non ha ancora liquidato neppure una

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

pratica di indennizzo e non si pone il problema di spiegare come agire affinché questa volontà possa essere riconsiderata.

A tale riguardo abbiamo anche impegnato la nostra Segreteria e l'Ufficio legislativo del Senato, che rimangono a vostra disposizione. Se fosse necessario approntare un'altra norma, noi la approveremmo *ad horas*, ma dobbiamo anche far sapere a chiunque si occupi di tale questioni che le pratiche devono essere sbrigate. Tra l'altro, mi è venuto in mente il procedimento che si adottava quando bisognava ammettere al servizio civile i giovani, per completare il quale erano necessari fino a 15 mesi. Addirittura, per un giovane che non voleva fare il servizio militare divenne una *routine* presentare la domanda per il servizio civile. Poi, dopo l'avvento del sottosegretario Bertolaso, sono diventati sufficienti solo due mesi per concludere le pratiche.

Affidiamo allora a voi, ufficio legislativo della difesa (che siete sensibili all'argomento quanto e più di noi), il compito di dirci se dobbiamo attivarci per ottenere l'abrogazione immediata di questo regolamento. Secondo noi, infatti, la norma di legge prevede chiaramente che, per il solo fatto di aver partecipato alle missioni, questi militari hanno diritto all'indennizzo.

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

Inoltre, oggi non vi è ente che non abbia un ufficio per i rapporti con il pubblico, ma c'è chi si rivolge a noi per sapere come relazionarsi con la Difesa. Però, non è possibile che io "debba prendermi cura della carta" quando sarebbe sufficiente una persona sensibile (o più di una) che, a seguito di una telefonata, riceva poi l'interlocutore perché si tratta di un malato o di un morente.

Cosa dobbiamo fare, quindi, per risolvere questo problema? Peraltro, dobbiamo fare presto perché non vorremmo che la legislatura terminasse - Dio non voglia, per l'interesse dell'Italia - senza che si sia individuato una soluzione.

La Direzione generale della previdenza militare non ha evaso neanche una pratica. A che cosa serve, allora?

DEL SETTE. Desidero innanzi tutto ringraziare lei, signor Presidente, e gli onorevoli membri della Commissione per la convocazione odierna che verte su temi concernenti una problematica sicuramente di primario interesse della Difesa, qual è quella dell'assistenza del personale che ha contratto infermità a seguito del servizio prestato o perché in qualche modo connesse ad attività svolte nell'ambito dell'amministrazione della difesa.

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

È una problematica sulla quale siamo da tempo impegnati come Ufficio legislativo, in sinergia con le altre articolazioni del Dicastero (area tecnico-operativa e area tecnico-amministrativa e industriale) e con le altre amministrazioni, con l'intento di apprestare il massimo grado di assistenza al personale, secondo la linea più volte ribadita dal Ministro della difesa che pone al primo posto la sicurezza e la tutela sotto ogni profilo del personale.

Nel fornire le risposte ai quesiti che lei, signor Presidente, ha indicato e che mi sono pervenuti nella giornata di ieri in maniera più ampia, vorrei procedere seguendo la traccia che ho predisposto al riguardo, facendo però sin d'ora presente che quella stessa istanza di cui lei ha parlato ispira da sempre e in modo veramente profondo l'azione non solo dell'ufficio legislativo, ma anche di tutti gli altri uffici che dipendono in particolare dal Ministro della difesa, così come delle Forze armate, nell'affrontare questa problematica.

Io porrò in evidenza alcune questioni di ordine tecnico per le quali e sulle quali è necessario riflettere, proponendo (proprio così come il Presidente ha voluto indicare) alcune soluzioni che potrebbero agevolare più tempestivi adempimenti da parte delle competenti articolazioni e

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

magari, anche accogliendo questo invito, qualche possibile modifica legislativa che sicuramente può andare in questo senso, indicando pure, se è possibile, le prossime opportunità.

Quanto al primo quesito concernente la possibilità di modificare il regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, al fine di renderlo maggiormente coerente con il principio di probabilità (autorevolmente affermato nella relazione finale della Commissione di inchiesta in materia di uranio impoverito della precedente legislatura che lei, signor Presidente, ha citato), posso indicare quanto di seguito.

Le disposizioni legate dal regolamento in parola, che sono confluite e fedelmente riassettate negli articoli da 1078 a 1084 del Testo unico recante norme regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (entrato in vigore il 9 ottobre scorso), sono state predisposte da un tavolo di concertazione da me coordinato e comprendente rappresentanti della Difesa (ufficio legislativo, direzioni generali della sanità e della previdenza militare, Stato maggiore della difesa, medici e tecnici dell'area operativa) e degli altri Ministeri concertanti (interno, economia e finanze, lavoro, salute e politiche sociali,

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

all'epoca) con un confronto che nella fase finale ha visto coinvolti i dipartimenti degli affari giuridici e legislativi e del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sullo schema regolamentare così predisposto si è favorevolmente espresso il Consiglio di Stato le cui osservazioni, peraltro concernenti in particolare l'esigenza di riformulazione delle disposizioni in materia di divieto di cumulo, sono state accolte e recepite nel testo finale che è stato registrato dalla Corte dei conti e quindi pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Era presente in tutti noi, in tutti gli addetti ai lavori - e mi riferisco in particolare a quelli dell'ufficio legislativo della difesa - la conoscenza del contenuto delle precedenti disposizioni di legge emanate in materia di vittime del cosiddetto uranio impoverito, vale a dire quelle recate dall'articolo 1, commi da 562 a 565, della legge finanziaria per il 2006 (la legge 23 dicembre 2005, n. 266), con il discendente regolamento di attuazione recato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, e dall'articolo 1, comma 902, della legge finanziaria per il 2007 (la legge 27 dicembre 2006, n. 296), entrambe ispirate al richiamato principio di probabilità.

La prima disposizione di legge che ha trovato attuazione nel citato

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

decreto del Presidente della Repubblica n. 243 ha apprestato, come è noto, uno stanziamento a regime di 10 milioni di euro annui per la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed alla nuova categoria dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, individuata al comma 564 dell'articolo 1, della citata legge n. 266, tra coloro che, in occasione di missioni, hanno contratto infermità o alle quali sia conseguito il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per il solo fatto delle "particolari condizioni ambientali ed operative".

La seconda, che non ha richiesto alcun regolamento attuativo, ha apportato uno stanziamento di 10 milioni di euro *una tantum* per interventi sanitari in favore di personale affetto da infermità letali, invalidità o inabilità permanente, nonché per il monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale della difesa e delle popolazioni abitanti in aree interessate a conflitti nelle quali fossero in corso missioni internazionali, semplicemente senza legare il riconoscimento del beneficio ad alcun nesso di causalità.

Diversamente ha disposto l'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che peraltro è stata successivamente modificata per prevedere che il Ministero proponente fosse quello della difesa e non quello

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

dell'interno (come inizialmente previsto), laddove ha apprestato uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 "al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi" al personale militare italiano e al personale civile italiano impegnati nei teatri di conflitto o nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale che abbiano contratto "infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico".

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, Generale, ma vorrei sapere in quale legge è contenuta questa disposizione.

DEL SETTE. Nella legge finanziaria per il 2008. È una disposizione diversa rispetto alla precedente.

PRESIDENTE. Questa norma andrebbe rimossa.

DEL SETTE. Due sono i punti, quindi, riconosciuti come qualificanti da chi

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

ha dovuto dare attuazione a questa legge: il fine del riconoscimento della causa di servizio e la connessione - soprattutto su questo richiamo l'attenzione - dell'infermità o della patologia tumorale con l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente della predetta sostanza e delle nanoparticelle, ambedue - la seconda delle quali in particolare - non presenti nelle precedenti disposizioni di legge citate; in realtà, quella della causa di servizio era presente nella legge finanziaria per il 2006 e infatti di seguito spiegherò che cosa abbia comportato.

Di qui le previsioni, a suo tempo apparse come necessarie e non sopprimibili in sede di concertazione tecnica e condivise dagli organi consultivi e di controllo, del coinvolgimento del comitato di verifica per le cause di servizio (di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37, del 2009, ora articolo 1083 del Testo unico dell'ordinamento militare) e, ancora, della circostanza che l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti causate dall'esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa o la concausa delle menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

conseguito il decesso.

Nell'ambito di tali disposizioni si è dovuto necessariamente muovere il regolamento di attuazione che - lo vorrei sottolineare - è stato comunque ispirato, almeno negli intendimenti, al massimo possibile favore dei destinatari per legge degli interventi. È in esso, infatti, che tra l'altro trova per la prima volta disciplina la quantificazione amministrativa del danno morale, che prima non era contemplata da alcun regolamento; fino a quando, infatti, non è intervenuto l'articolo 6 della legge n. 206 del 2004, era soltanto l'autorità giudiziaria abilitata a riconoscere il danno morale.

Da questa disciplina, peraltro, ha tratto successivamente ispirazione, per la metodologia di calcolo, quella arrecata, per il riconoscimento del danno morale a favore delle vittime del terrorismo, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 181, del 2009, al quale noi abbiamo contribuito.

Dagli stessi intenti di attenzione alle vittime e ai familiari ha mosso poi la norma, inserita nel decreto-legge di proroga missioni per l'ultimo bimestre 2009, che ha previsto l'inserimento dei genitori delle vittime tra i beneficiari dell'indennizzo: infatti i genitori, al contrario dei figli (che erano già previsti), non erano inseriti nella prima formulazione. In relazione ad

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

alcuni casi che si erano presentati, si è valutato che questa era una carenza alla quale si poteva suggerire di porre riparo, e così è stato fatto con il decreto-legge.

Dagli approfondimenti condotti a seguito di quanto emerso dalle precedenti audizioni della Commissione, da noi attentamente seguite per poter cogliere ogni possibile spunto e suggerimento migliorativo sia sul piano normativo che su quello applicativo, si è finora constatato come, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle disposizioni e procedere più tempestivamente e in minore tempo alla ripartizione degli stanziamenti tra gli aventi diritto (in linea con la volontà desumibile del legislatore), reputiamo possibile, ferma restando la disposizione primaria, proporre l'espunzione delle parole "determinante ed efficiente" laddove si parla di "causa o concausa", a suo tempo introdotte in sede di concertazione su indicazione della parte medico-scientifica, peraltro presenti anche nel regolamento n. 243 di attuazione della finanziaria per il 2006.

Fermo restando il termine finale del 31 dicembre 2010, si reputa altresì possibile eliminare la perentorietà del termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 37, del 2009, o dalla scoperta dell'insorgenza della malattia, a suo tempo mutuato dal

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

decreto del Presidente della Repubblica n. 461, del 2001, in materia di riconoscimento della causa di servizio, della pensione privilegiata ordinaria e di equo indennizzo.

Si tratta di modificazioni proponibili nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica di modifica e integrazione del Testo unico dell'ordinamento militare, già pressoché predisposto a cura dell'ufficio legislativo della difesa e di previsto prossimo invio alla concertazione interministeriale. Esse consentirebbero di rendere maggiormente agevole il giudizio del comitato di verifica e, soprattutto, di prendere in esame domande pervenute in ritardo alla Direzione generale competente, vale a dire domande che non sono state prese in considerazione perché giunte dopo i sei mesi.

La formulazione dei commi 78 e 79 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 non sembra consentire, salvo diverse autorevoli indicazioni, altri margini di modifica ispirati al principio del massimo favore dei destinatari degli interventi, pure decisamente perseguito dalla Difesa, secondo le direttive del signor Ministro, insieme a quello della efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Ciò in particolare per quanto attiene al coinvolgimento del comitato di verifica per l'accertamento

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

di competenza, in ordine al quale vorrei più compiutamente argomentare in merito allo specifico quesito, citando un'ulteriore possibile modifica, e, soprattutto, con riguardo alla richiamata connessione, tecnicamente indicata come "causa o concausa".

Vorrei segnalare che l'ufficio legislativo, peraltro, ha all'esame l'esigenza di proporre l'inserimento di una norma per il trascinarsi delle risorse finanziarie in esame (ad oggi 25,7 milioni di euro, al netto delle somme già impegnate e delle riduzioni intervenute) al 2011, norma da inserire nel decreto-legge di proroga di termini ovvero delle missioni internazionali, in corso di predisposizione. In sede di conversione di una tale norma (ove recepita) potrebbe proporsi la possibilità di utilizzare eventuali somme che dovessero residuare (e probabilmente, per come sta evolvendo la situazione, potranno residuare) dopo le assegnazioni agli aventi diritto secondo il piano di riparto, che sarà cura della Direzione generale della previdenza militare varare quanto prima, per venire incontro ad ulteriori esigenze delle medesime vittime nelle forme di una estensione dei termini per la presentazione delle domande oltre il triennio previsto, ovvero del rifinanziamento dei fondi apprestati dai richiamati articoli 1, comma 902, della legge finanziaria per il 2007 (il cui fondo è già da tempo

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

esaurito), e dall'articolo 2, comma 562, della legge finanziaria per il 2006, destinato ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, tra i quali senz'altro rientrano le cosiddette vittime dell'uranio impoverito. Non so se sono stato chiaro, ma in questa sede potrebbe esaminarsi l'opportunità di un'eventuale modifica anche della disposizione primaria recata, in particolare, dal comma 78 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008.

Quanto al terzo quesito, concernente la possibilità di non prevedere il coinvolgimento del comitato di verifica per le cause di servizio al fine di rendere più rapido il procedimento, occorre osservare che l'accertamento del nesso causale è affidato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461, del 2001, come esclusiva competenza al comitato di verifica di cui all'articolo 10 del menzionato regolamento. Non pare trattarsi di parere, ma di accertamento come si desume, nonostante la formulazione adottata nell'ambito dello stesso provvedimento sia indifferentemente "parere" o "accertamento", dalla disciplina del procedimento dettata dall'articolo 11 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 461, del 2001, che non prevede alcuna possibilità per l'amministrazione di discostarsi, dovendosi eventualmente limitare ad una richiesta di riesame, alle cui risultanze è tenuta comunque a conformarsi.

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

La disposizione è diversa da quanto previsto nella precedente disciplina, recata dagli articoli 175 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092, del 1973. Dalla natura di accertamento dell'atto del Comitato si desume che, poiché la legge individua un organo per l'espletamento di un atto di amministrazione attiva (l'accertamento), tale competenza, a pena di nullità insanabile, può essere validamente esercitata solo da tale organo, a meno di modifiche legislative o regolamentari sul punto. L'unico caso in cui non vi è l'obbligo di adire il comitato è previsto all'articolo 19, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 461, del 2001, che stabilisce la definitività delle pronunce delle Commissioni mediche ospedaliere per le lesioni traumatiche per causa violenta.

Questo è il sistema introdotto dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 461, del 2001: alle commissioni mediche ospedaliere la definizione della diagnosi dell'infermità o lesione e la quantificazione della percentuale di invalidità; al comitato di verifica, salvo che per la citata deroga, l'accertamento del nesso di causalità. Va peraltro considerato che il comitato di verifica, che in questo caso opera non nella totalità dei suoi componenti ma in una sezione composta dal presidente o dal vice

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

presidente e da quattro membri (due dei quali ufficiali superiori medici), ed integrata da un ulteriore medico militare, per il personale delle Forze armate (quindi, sono sei membri e non i circa 40 che compongono il Comitato di verifica), deve provvedere all'accertamento entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione e dispone di altri 15 giorni per comunicarne l'esito all'amministrazione richiedente.

Si tratta di un periodo di tempo che può apparire non determinante nell'ambito della tempistica evidenziata dalle audizioni precedenti, che risulta assai più ampia perché, come richiamato oggi dal Presidente, lì si parla di un periodo di 15 od anche 18 mesi. Per altro verso, e forse più fortemente, tale periodo di tempo può risentire delle difficoltà incontrate in sede istruttoria per l'accertamento della presenza/utilizzazione/esposizione di/a munizionamento contenente uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti nei luoghi ove l'interessato ha prestato servizio (difficoltà che rimarrebbe anche nel caso in cui ad accertare la connessione fosse un organo diverso dal citato comitato di verifica).

Inoltre appare rilevante l'esigenza, riscontrata in sede di attuazione dalla competente Direzione generale della previdenza militare, di procedere alla ripartizione delle somme al completamento dell'esame delle domande

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

istruite per verificare la possibilità dell'assegnazione dell'intera spettanza, ovvero di una percentuale di essa in base alle risorse apprestate dalla norma in esame, con garanzia di equità di trattamento per tutti i beneficiari.

Occorre tenere presente che il coinvolgimento del Comitato di verifica è d'altra parte previsto - come ho già accennato - anche per il riconoscimento della causa di servizio nel procedimento disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243, del 2006, per l'attribuzione dei benefici di cui alle richiamate norme della finanziaria per il 2006: è un coinvolgimento che non ha prodotto particolari problemi.

Come in tale caso, nella stessa ottica nella quale ho segnalato le possibili proposte di modifica del regolamento, per ridurre i tempi per l'accertamento potrebbe prevedersi che il Comitato si pronunci in 30 giorni anziché nei 60 normalmente previsti; in tal senso sarebbe orientato a regolarsi l'Ufficio legislativo che rappresento al fine di proporre la modifica del Testo unico dell'ordinamento militare con la procedura che ho già indicato relativamente alla prima parte del quesito.

Vorrei ora rispondere al quesito concernente l'individuazione dei datori di lavoro per i contingenti all'estero, i poligoni di tiro e i siti di stoccaggio dei munizionamenti. Segnalo, al riguardo, come gli articoli da

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

244 a 264 del Testo unico dell'ordinamento militare (che ho già richiamato), nei quali è recata la disciplina regolamentare in materia di tutela e sicurezza del lavoro nell'ambito della difesa, costituiscono la fonte normativa cui fare riferimento in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, l'articolo 246 prevede, al comma 1, che il datore di lavoro nell'ambito della difesa sia individuato tra il personale dotato di autonomia gestionale e di autonomi poteri decisionali e di spesa, ovvero, ancorché non dotato di autonomo potere di spesa, competente a disciplinare l'organizzazione del lavoro e in possesso di piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi.

Al comma 6 dispone che gli incarichi cui sono associate le funzioni e le responsabilità di datore di lavoro siano individuati con proprie determinazioni dal Capo di Stato maggiore della difesa, dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, dal Segretario generale della difesa per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, dal Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione.

È una disciplina non innovativa sul punto rispetto a quella precedente recata dal decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, e dal decreto

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

del Ministro della difesa 1° febbraio 1997, in attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Le citate autorità (Capi di Stato maggiore di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Segretario generale della difesa) risultano avere adottato le determinazioni di competenza che prevedono (in particolare per l'area tecnico-operativa e quindi anche per i contingenti all'estero, i poligoni e i siti di stoccaggio di munizionamento) che il datore di lavoro sia individuato nel comandante di corpo o di distaccamento, ovvero nel titolare di ente diversamente denominato, puntualmente individuato.

Tra gli obblighi del datore di lavoro militare, che ho indicato nella mia traccia e che qui non ripeto, analogamente agli altri datori di lavoro, come è noto rientra quello non delegabile della valutazione di tutti i rischi e della conseguente elaborazione del relativo provvedimento di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze previsto dall'articolo 256 del richiamato Testo unico dell'ordinamento militare per i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Di qui l'esigenza che il datore di lavoro disponga di tutte le notizie

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

utili ad effettuare una valutazione completa del rischio, secondo le modalità previste dall'articolo 255, comma 2, del Testo unico dell'ordinamento militare che pone anche responsabilità di comunicazione al datore di lavoro in capo ai dirigenti militari e civili della Difesa, che devono altresì provvedere all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici di materiali, armi, installazioni e mezzi o al loro approvvigionamento.

Con riguardo ai siti indicati e in particolare alle operazioni e alle attività condotte dalle Forze armate fuori dal territorio nazionale, rilevano le disposizioni contenute all'articolo 253 del Testo unico dell'ordinamento militare, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale e di particolari esigenze di servizio e peculiarità organizzative vincolate dalla natura e condotta delle operazioni e dalla situazione ambientale.

Quanto al quesito concernente la richiesta all'interessato di documentazione già in possesso dell'amministrazione con riguardo al rilascio dell'autorizzazione a usufruire di prestazioni sanitarie non disponibili presso strutture presenti in Italia in centri esteri di altissima

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

specializzazione, evidenzio come tale possibilità non sia consentita oltre che dalla norma citata dalla Commissione - mi riferisco all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 - anche dall'articolo 18 della legge n. 241 del 1990. Tale ultima disposizione prevede, infatti, che qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

In tal senso, è tenuta all'evidenza a regolarsi, come tutte, l'amministrazione della difesa, sia nell'emanazione di atti a contenuto generale (come la circolare 21 luglio 2009 della Direzione generale della sanità militare, relativa alle prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero), sia in sede di attuazione di tali atti. Peraltro, risulta che la citata circolare della Direzione generale della previdenza militare non ponga a carico dell'interessato l'obbligo di allegare documentazione, prevedendo che essa sia invece allegata a cura del comando di appartenenza dello stesso che dispone del fascicolo personale contenente copia di tutta la documentazione di interesse, eccezion fatta per

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

il parere delle ASL; infatti, la circolare prevede che queste domande debbano pervenire alla Direzione generale per il tramite gerarchico, cioè del comando di appartenenza.

Un'altra questione che mi è stata posta riguarda il problema che l'amministrazione della difesa subordina il nulla osta al rimborso del 20 per cento delle spese alla disponibilità da parte della ASL di appartenenza del richiedente ad assumersi l'onere dell'80 per cento delle spese di ricovero. In materia la disciplina è recata dalla legge n. 595 del 1985, nonché dal decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, che prevedono un'articolata procedura per l'accertamento tecnico-sanitario da parte di servizi di alta specialità della Regione competente dei presupposti per il rilascio da parte della ASL dell'autorizzazione ad avvalersi di prestazioni assistenziali all'estero con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, fino al citato limite dell'80 per cento.

In tale quadro normativo, l'intervento della Difesa rivolto a garantire, in via sussidiaria, il rimborso della parte di spesa non sostenuta dal Servizio sanitario nazionale, trova il proprio presupposto giuridico nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686, del 1957, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 1965, che consentono

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

alle amministrazioni dello Stato di provvedere al rimborso delle spese di cura del dipendente per patologie dipendenti da causa di servizio per la parte non garantita dagli organismi pubblici deputati ad assicurare le prestazioni sanitarie.

In ogni caso, ai fini di una più efficace attuazione della normativa, come suggerito dalla Commissione, pare che potrebbe risultare senz'altro vantaggiosa per l'efficienza dell'azione amministrativa e gli interessati la sottoscrizione di una convenzione con il Ministero della salute, opportunamente condivisa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stante la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute.

Quanto all'ultimo quesito che mi è stato posto, che io ho inteso concernente la diversità esistente tra i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e quella del dovere, effettivamente la legislazione vigente non attribuisce per intero alle vittime del dovere i benefici delle vittime del terrorismo. Oltre al minore ammontare dell'assegno mensile vitalizio (258 anziché 500 euro), un elenco dei benefici contemplati dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata che non risultano previsti anche

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

per le vittime del dovere potrebbe essere il seguente: incremento della pensione all'invalido o alla vedova e agli orfani, in misura pari al 7,5 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o equipollente; aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, ai fini della pensione e della buonuscita, a favore sia di coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, sia dei familiari delle vittime, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli, anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti; equiparazione, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra per coloro che hanno subito una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa; diritto immediato alla pensione diretta, nella misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita, e rideterminata secondo le specifiche previsioni per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all' 80 per cento; al raggiungimento, in virtù anche dell'aumento figurativo di dieci anni, della massima anzianità, pensione diretta o di reversibilità nella misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita e maturata, maggiorata come prevista dalla legge, per coloro che, con un'invalidità non inferiore a un

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

quarto, hanno proseguito l'attività lavorativa; applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge); applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407 del 1998 in materia di esenzione Irpef, ai trattamenti pensionistici.

PRESIDENTE. Questa norma è già in vigore? A legislazione vigente, la pensione è ritenuta indennizzo? Infatti, per ottenere l'esenzione ai fini dell'Irpef, è necessario che la pensione sia indennizzante.

DEL SETTE. Signor Presidente, i benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non risultano previsti nella stessa misura per le vittime del dovere.

PRESIDENTE. Questo è importante. A suo tempo, ho vissuto "l'accensione" di una norma riguardante le pensioni dei minatori del Belgio.

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

Fu infatti necessario approvare una norma per stabilire che tali pensioni avessero natura di indennizzo, dal momento che i minatori si erano ammalati di silicosi e il fisco pretendeva una somma enorme da questi lavoratori che, lavorando in miniera, avevano consentito all'Italia di disporre di 20 chilogrammi di carbonio per ogni loro giorno lavorativo. Per tale ragione, quindi, predisponemmo questa norma e per la stessa ragione anche queste pensioni devono avere natura di indennizzo: in caso contrario, infatti, su di esse bisognerebbe pagare anche le tasse.

DEL SETTE. Signor Presidente, continuo l'elenco con l'adeguamento della pensione in godimento, anche per i superstiti, al trattamento del pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità di servizio; l'esenzione dal pagamento del *ticket* per i farmaci di fascia "C", per gli invalidi e i familiari anche dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli, anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori.

A tale proposito, segnalo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2008, è stato istituito (per l'appunto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e precisamente presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo) un tavolo tecnico per il

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

raccordo e il coordinamento di tutte le amministrazioni, relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti.

Il citato tavolo tecnico, che si riunisce regolarmente con l'intervento dei rappresentati di tutte le amministrazioni interessate, tra le quali quella della Difesa, è incaricato (e sta provvedendo in questo senso) di ricercare sul piano amministrativo l'omogenea applicazione della normativa esistente, sempre nell'ottica della massima attenzione alle vittime e ai loro congiunti, ed opera per l'individuazione condivisa di esigenze e criteri per la predisposizione e modifica di testi regolamentari ovvero di iniziative legislative eventualmente necessarie.

La totale equiparazione delle vittime del dovere a quelle del terrorismo e della criminalità organizzata sul piano dei benefici spettanti, al cui progressivo raggiungimento è già finalizzato lo stanziamento di 10 milioni di euro annui di cui alla finanziaria per il 2006 (che ho già citato), richiederebbe ulteriori interventi legislativi, provvisti delle necessarie risorse finanziarie, alla cui quantificazione sta attualmente (e alacramente) lavorando il citato Tavolo tecnico di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

Signor Presidente, concludo così l'esposizione della mia relazione, sperando di avere risposto ai quesiti posti dalla Commissione. In particolare per quanto riguarda la normativa di cui al primo quesito, vale a dire quella recata dall'articolo 2, commi 78 e 79, della finanziaria per il 2008 e al regolamento di attuazione, tengo a segnalare come tale regolamento (nelle intenzioni di chi lo ha predisposto) sia stato redatto nell'ottica del massimo possibile favore e della più grande attenzione alle esigenze delle vittime. Esso ha trovato due punti importanti che non ha potuto non considerare e che è difficile pensare di modificare in assenza di una modifica legislativa o ferma restando questa formulazione della legge. Infatti, non c'è solo il punto del coinvolgimento del comitato di verifica; tale coinvolgimento, peraltro, è già previsto anche per una norma che abbiamo diversamente citato, vale a dire quella recata dalla finanziaria per il 2006, senza che ciò abbia creato particolari problemi e che è nell'ordine delle cose, laddove si parla di riconoscimento di causa di servizio. Mi riferisco soprattutto al punto della necessaria connessione dell'insorgenza della malattia con la presenza accertata (e quindi da qualcuno dichiarata) dell'interessato in aree dove era presente o è stato sparato munizionamento all'uranio impoverito, che così ha prodotto le nanoparticelle di metalli pesanti di cui parla la

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

norma. Questo, probabilmente, è un punto fondamentale che sicuramente rileva, per quanto abbiamo a conoscere dagli approfondimenti da noi svolti anche nei giorni scorsi, nella difficoltà di portare a compimento il procedimento.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi, vorrei ringraziare il generale Del Sette e la dottoressa Romeo per le risposte puntuali che hanno preparato per i nostri quesiti.

Viene spontanea una domanda: visto che tutti sapevamo quali erano i motivi impeditivi, come mai non si è intervenuti fino ad oggi, tenuto conto il fatto che non è stata liquidata una sola pratica e che quell'ufficio continua inutilmente a disbrigare determinati procedimenti senza pervenire ad alcun risultato? Ebbene, al di là di questa considerazione da uomo della strada, penso che per conoscere lo stato dell'arte ed al fine di consentire alla nostra Commissione di avviare a soluzione il problema sia opportuno che i nostri Uffici, insieme al generale Del Sette e alla dottoressa Romeo (che ormai conoscono bene la materia) si mettano in contatto con il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, dottor Fortunato, e con il capo dell'Ufficio legislativo per il settore economia dello stesso Ministero, dottor

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

Caputi, che si occupano anche della stesura del decreto milleproroghe sul quale sembrerebbe possa viaggiare ogni proposta risolutiva dei nostri problemi. Contestualmente, sarebbe opportuno verificare, per il tramite del Ministro della difesa (e, se occorre, anche del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), la praticabilità - a mio avviso necessaria, perché la ragionevolezza è una sola - di questo intervento legislativo, proprio per non perdere il treno del decreto milleproroghe che sembra essere quello più prossimo e che ci consentirebbe di risolvere subito il problema.

Sarebbe peraltro opportuno cancellare del tutto la questione dell'uranio impoverito, visto che ormai è universalmente accertata una determinata tesi per cui, per così dire, dobbiamo fare finta che tale questione non esista. Anche la denominazione della nostra Commissione presenta il riferimento all'uranio impoverito, ma questa dizione è stata adottata solo per comodità di enunciazione, mentre noi prendiamo le mosse dalla consapevolezza che a queste persone deve essere corrisposto un indennizzo per il solo fatto di essersi ammalati e di essere stati presenti in uno dei teatri di pace.

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

DEL SETTE. Signor Presidente, è la rispondenza al principio cui ha fatto riferimento nel suo intervento iniziale, vale a dire il principio di probabilità.

PRESIDENTE. Dobbiamo però stare attenti a non dare un potere discrezionale a qualcuno, perché il principio di probabilità potrebbe anche vanificare determinate decisioni.

DEL SETTE. Sia la disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2006 sia quella contenuta nella legge finanziaria per il 2007 prevedono un riconoscimento pressoché automatico per il solo fatto che l'interessato abbia partecipato a missioni internazionali, ovvero si sia trovato in certi teatri o in certi siti.

PRESIDENTE. Però, a prescindere dalla previsione subordinata che il soggetto si sia trovato o no in certi teatri o siti, in base alla norma - ad avviso del legislatore - l'indennizzo deve comunque essere corrisposto per il solo fatto che la persona si sia ammalata. La questione poi della alternatività delle circostanze e delle condizioni deve rappresentare una eventualità. La nostra volontà era di riconoscere comunque un indennizzo a

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

chi si è ammalato.

GALPERTI (*PD*). Ringrazio anche io il generale Del Sette per l'intervento così puntuale ed articolato dal quale mi pare però di capire che l'impostazione del Ministero sia di accertare la causa o la concausa, evitando di riconoscere un automatismo a prescindere dal nesso di causalità. Mi sembra di capire che, nonostante la normativa vigente, il lavoro svolto dal comitato (ovviamente supportato dall'interpretazione della normativa da parte dei competenti uffici legislativi), non essendo ritenuto sufficiente la partecipazione alla missione internazionale, sia di verificare che a questa si possa affiancare una qualche causa o concausa che ne possa ispirare o determinare l'indennizzo e, quindi, il risarcimento. Ciò a meno che non intervenga una modifica della norma che vada ad introdurre una sorta di criterio di responsabilità oggettiva per lo Stato, ma questo credo potrebbe comportare problemi di costituzionalità non semplicissimi da superare. Dovrebbe comunque intervenire un cambiamento normativo, perché allo stato attuale la lunghezza dei processi accertativi è legata anche alla difficoltà di accertare il rapporto tra la malattia e la presenza sui siti bellici.

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

Le cose stanno in questo modo od ho capito male?

DEL SETTE. Vorrei precisare che questo non è frutto di un orientamento assunto dal Ministero, ma è la necessaria attuazione di una norma di legge.

Peraltro, non è necessario appurare che la malattia sia derivata dalla esposizione: è sufficiente che sia accertata l'esposizione. Ma anche questo - lo abbiamo già detto - evidentemente sta creando problemi in sede di attuazione.

A questo fine vorrei meglio evidenziare ciò cui ho già accennato, vale a dire la differenza tra la disposizione della legge finanziaria per il 2006 e quella della finanziaria per il 2008. In tutti e due i casi si parla di riconoscimento della causa di servizio: in questo le normative sono analoghe; infatti, conseguentemente, in base ad entrambe le leggi nei regolamenti di attuazione è previsto il coinvolgimento del comitato di verifica, in linea con il sistema che ho prima indicato. La differenza sostanziale è che all'articolo 1, comma 564, della legge finanziaria per il 2006, laddove si parla di soggetti equiparati alle vittime del dovere - questa nuova categoria di cui ho parlato - si indica che "sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563" - vale a dire alle vittime del dovere - "coloro che

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio" - io dico esclusivamente - "per le particolari condizioni ambientali od operative". Quindi, il nesso di causalità per il riconoscimento della causa di servizio (che comunque c'è) è l'aver contratto la malattia in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura e che le infermità siano riconosciute dipendenti da causa di servizio solo per le particolari condizioni ambientali operative in cui le missioni si sono svolte. Il comma 78 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 recita invece: "al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto" - questo è il punto - "infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico". In questa disposizione si richiede

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

esattamente la connessione con l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito. Pertanto, necessariamente, nel procedimento di attuazione ciò essere dichiarato da un'autorità competente informata che questa esposizione o questo utilizzo ci siano stati.

GALPERTI (PD). Non c'era un automatismo.

DEL SETTE. Quindi, è nella norma che è previsto il procedimento introdotto poi in attuazione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009.

PRESIDENTE. Generale Del Sette, noi siamo tutti d'accordo sulla necessità di rimuovere questa norma perché, in caso contrario, sarebbe come non essere intervenuti affatto.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, ringrazio anche io il generale Del Sette per la sua puntuale relazione.

Mi corre però l'obbligo di esprimere alcune perplessità che mi sono sorte dopo aver conosciuto alcuni familiari di vittime, peraltro decedute, i

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

quali mi hanno mostrato quattro sentenze, due delle quali emesse dal tribunale di Roma, con le quali l'amministrazione della difesa era stata condannata ad un risarcimento. In realtà, l'amministrazione della difesa, a fronte di queste sentenze, ha presentato appello rinviando a tempi biblici l'eventuale erogazione del risarcimento per i danni riconosciuti. Questi familiari mi chiedono di domandarle il motivo per cui l'amministrazione della difesa ha presentato appello contro le sentenze che, tra l'altro, io ho letto e che costituiscono una documentazione molto corposa. Per quasi tutte le sentenze era intervenuta una relazione della dottoressa Gatti, in quanto le vittime erano state sottoposte a quell'indagine nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione o microanalisi a raggi X, l'unica ritenuta idonea, in quanto in grado di evidenziare la presenza di metalli pesanti. Oltre a voler conoscere il motivo per cui l'amministrazione si è opposta a queste sentenze, le domando se l'amministrazione intenda ritirare gli appelli per consentire il ristoro dei danni subiti agli eredi o se abbia considerato la possibilità di avviare un accordo di transazione con tutti i militari colpiti, come avvenuto nel caso specifico di Marco Diana, al quale l'amministrazione ha corrisposto un riconoscimento di oltre 800.000 euro già da qualche anno. Se sono dunque intervenute delle sentenze, grazie alle

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

quali è stata accertata la causa dell'esposizione all'uranio impoverito, e se l'amministrazione della difesa ha la disponibilità da lei appena espressa nella relazione, perché ha proposto appello?

Ancora, nel corso della recente audizione del maggiore Carlo Calcagni, questi ha esposto una enorme difficoltà per quanto riguarda la produzione della documentazione richiesta, laddove lei oggi, se ho ben compreso, ha invece riferito che la produzione di documenti è a cura dell'amministrazione della difesa. A seguito della scorsa audizione, però, questo dato a noi non è risultato.

DEL SETTE. Signor Presidente, rilevo di aver risposto ad alcuni quesiti posti al capo dell'ufficio legislativo concernenti norme legislative e regolamentari. La Commissione ha già avuto modo di ascoltare, quanto al piano della gestione delle attività, i responsabili delle direzioni generali.

Per quanto riguarda la prima delle questioni poste dalla senatrice Granaiola, relativa alle sentenze, l'ufficio legislativo non segue l'attività delle sentenze ed è evidente che, anche sulla base delle norme concernenti l'organizzazione dello Stato, questa attività è svolta presso le competenti direzioni generali. Non mancheremo certo di approfondire questo aspetto e

*Resoconto stenografico n. 8**Commissione uranio impoverito**Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010*

la disponibilità è sempre la stessa. Se la disponibilità vi è stata per il caso da lei citato del maresciallo Diana, in presenza di condizioni analoghe probabilmente potrà replicarsi anche nei casi da lei citati: peraltro, non conosco tali casi e non so se le condizioni siano le stesse.

Il caso cui lei fa riferimento concerne, comunque, il risarcimento del danno. Invece, il caso che finora abbiamo trattato riguarda indennizzi, benefici previsti da specifiche disposizioni, indipendentemente da eventuali responsabilità di chi di competenza nell'ambito dell'amministrazione della difesa per fatti di questo tipo.

Quanto invece all'audizione del maggiore Calcagni da lei richiamata e alle difficoltà da lui esplicitate in tale occasione, obiettivamente nella mia risposta ho riferito che tali difficoltà non dovrebbero esserci e ritengo di essere stato, su questo punto, abbastanza chiaro. Comunque, ribadisco che è documentazione della quale è in possesso l'amministrazione della difesa e non vi è alcun dubbio che debba essere fornita, al procedimento, dalla stessa amministrazione. Nella mia esposizione ho riferito che nella circolare del 21 luglio 2009 della Direzione generale della sanità militare (prima ho detto Previmil, ma in realtà è della sanità militare) non è indicato che la documentazione debba essere fornita (almeno, dalla lettura delle

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

norme, non mi pare che si evinca questo) dallo stesso interessato. Lo stesso interessato presenta la domanda, la quale perviene tramite "gerarchico" e gli uffici competenti devono unire la documentazione della quale sono in possesso. L'unica documentazione della quale, evidentemente, gli uffici non dovrebbero essere in possesso (se non precedentemente acquisita), riguarda la certificazione della ASL.

Quindi, se nel procedimento specifico c'è stato un diverso comportamento, esso non è in linea con quello che, invece, deve essere il comportamento efficiente dell'amministrazione.

GRANAIOLA (*PD*). Quindi, generale Del Sette, rispetto alle domande che le ho posto concernenti la volontà dell'amministrazione di ritirare gli appelli avverso queste sentenze, chi potrebbe risponderci e chi potremmo audire?

DEL SETTE. Senatrice Granaiola, mi consenta di compiere un approfondimento sulla questione, perché potrei essere io stesso a rispondere; oppure, potrebbe essere il responsabile della Direzione generale

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

competente in relazione ad approfondimenti che evidentemente compiremo.

PRESIDENTE. Qual è l'amministrazione competente?

DEL SETTE. Dovrebbe essere la Direzione generale della sanità militare. A questo riguardo, vorrei precisare che noi abbiamo parlato di Direzione generale della sanità militare, ma la Commissione sarà informata del fatto che, entro qualche mese, è prevista la soppressione della Direzione generale della sanità militare e l'assorbimento delle sue funzioni nell'ambito di un ufficio generale, già istituito, presso lo Stato maggiore della difesa.

È un'operazione di razionalizzazione nell'ambito delle norme riguardanti la razionalizzazione delle strutture amministrative dello Stato, che si è inteso approntare per accentrare queste funzioni nell'area tecnico-operativa, proprio per essere quanto più vicini possibile alle esigenze del personale. L'ufficio al quale faccio riferimento, istituito presso lo Stato maggiore della difesa, è denominato Ugesan ed il suo capo è, da pochi giorni, il generale Marmo. Invece, il direttore generale della sanità militare è il generale Sarlo, da voi già audito in diverse circostanze.

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

PRESIDENTE. In conclusione, a voi che siete sensibili quanto noi, signor generale, chiedo di indicarci come procedere. La Commissione mette a disposizione la propria Segreteria. Se approntate un testo di proposta di modifica legislativa e regolamentare (come da lei stesso intuito e suggerito), noi cercheremo di canalizzarlo nel milleproroghe. Propongo inoltre di consultare anche il dottor Vincenzo Fortunato, capo di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Diversamente potremmo percorrere anche altre strade, ma il nostro intendimento sarebbe di poter arrivare a contemplare il tutto all'interno del milleproroghe.

DEL SETTE. La mia disponibilità, chiaramente, è continua. Credo sia importante che anche la Commissione possa orientarsi per individuare una delle soluzioni possibili che ho cercato di indicare.

Tra le altre si pone una questione. Il 31 dicembre 2010 scade il triennio nel quale hanno operato i commi 78 e 79 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008. Noi (come abbiamo già fatto, peraltro, per gli stanziamenti relativi ai primi due anni) ci accingiamo a perfezionare il

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

trascinamento delle risorse. Questo sarebbe già possibile, ma in realtà c'è qualche obiezione sulla modalità e anche sulla formulazione della norma e, quindi, probabilmente è opportuno esplicitare meglio la procedura.

Ma il problema che si rileva non consiste solo nel trascinamento delle risorse da rendere disponibili per l'anno 2011 in cui il piano di riparto dovrebbe comunque esserci, quanto di far sì che i fondi stanziati vengano tutti impegnati e che tutti lo siano per fornire assistenza alle vittime dell'uranio impoverito di cui stiamo parlando.

Le possibilità di intervento legislativo sono diverse: ci si può limitare al solo trascinamento delle somme oppure incidere sulla norma primaria di legge.

PRESIDENTE. Ma se noi le trasciniamo e poi non le utilizziamo?

DEL SETTE. Ovvero rifinanziare il comma 902 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che non ha incontrato alcun problema di attuazione e non ha richiesto nemmeno l'emanazione di un regolamento, quindi nemmeno un procedimento come il riconoscimento della causa di servizio, procedimento che invece è stato stabilito per lo stanziamento di risorse, a

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

regime, vale a dire 10 milioni annui come stabilito nella legge finanziaria per il 2006.

Sarebbe quindi utile poter disporre di un orientamento in questo senso in modo che sia più semplice, eventualmente anche per il Ministero della difesa (certamente con l'approvazione del signor Ministro), proporre una norma che corrisponda esattamente alle indicazioni provenienti da approfondimenti così autorevoli come quelli condotti in questa Commissione.

PRESIDENTE. Noi, infatti, abbiamo già approfondito. Vogliamo solo semplificare tutto, fare in modo che queste persone ricevano l'indennizzo, mantenere lo stanziamento già esistente, mettere a regime l'applicabilità delle norme e, se occorre, chiedere dell'altro. Voi avete affermato che è sufficiente prorogare la norma che mette a regime, recuperare le disposizioni del 2007, eliminare gli impedimenti che abbiamo rilevato (che hanno reso inattuabili le stesse norme) e, quindi, fissare termini perentori per la soluzione delle pratiche. Oggi si va verso la semplificazione: risolvere una questione di questo genere impiegando tre mesi sarebbe un fatto grave. Queste sono le aspettative e le istanze della Commissione.

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

DEL SETTE. Fissare termini più ristretti per l'attività dell'amministrazione e per quella del comitato di verifica non è un problema di legge - come ho indicato - ma evidentemente di regolamento. In questo senso la norma regolamentare può essere modificata. Il problema di legge è l'altro.

Lei, signor Presidente, ha prospettato anche la possibilità di prorogare i termini nell'ambito di un decreto-legge. La compatibilità di un intervento siffatto con un eventuale decreto-legge di esclusiva proroga di termini legislativi che dovesse essere predisposto è questione che sfugge alla disponibilità dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Lei sostiene che, per analogia, non si dovrebbe intervenire per materia?

DEL SETTE. Per la verità avevo segnalato la possibilità di intervenire con un emendamento da presentare al provvedimento che dovesse essere individuato come idoneo per il trascinarsi delle risorse, ovvero con altro decreto-legge con il quale si è già intervenuti in materia di benefici a favore delle vittime dell'uranio impoverito o delle vittime di attentati militari

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

nell'ambito di missioni internazionali.

PRESIDENTE. Lascio a lei, signor generale, il compito di individuare ciò che dobbiamo veicolare attraverso il decreto milleproroghe e ciò che invece dobbiamo proporre con il provvedimento di rifinanziamento delle missioni internazionali. Noi faremo quello che lei ci suggerirà.

DEL SETTE. Evidentemente le nostre potranno essere soltanto delle proposte.

PRESIDENTE. Se lei ci suggerisce delle proposte noi le faremo nostre, le presenteremo al Ministro della difesa e poi, insieme a lui, coinvolgeremo, per quel che è necessario, il Ministero dell'economia che solitamente controlla i conti pubblici, anche se in questo caso non si tratta di innovare o di individuare nuove risorse ma soltanto di consentire la "praticabilità" di somme che in passato abbiamo già deciso di spendere.

Al riguardo, ritengo che anche il coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, nello specifico con il sottosegretario Letta, può giovare a questa causa. Per esperienza, infatti, so che ogni norma che

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

giunge all'attenzione del Ministero dell'economia viene sempre rigettata; ma in questo caso, se svolgeremo un'azione unificata tra la nostra Commissione, il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio, insieme al dottor Caputi (capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia che conosce anche la questione), credo che potremo risolvere il problema in tempi brevi.

DEL SETTE. Signor Presidente, riferirò con immediatezza le indicazioni che mi sono state date al Ministro della difesa; l'ufficio legislativo a quel punto si muoverà, come sempre, secondo gli indirizzi indicati dal signor Ministro.

Per quanto riguarda, infine, la questione sollevata dalla senatrice Granaiola in merito al ricorso in appello da parte del Ministero della difesa contro le sentenze del tribunale di Roma, invieremo una nota specifica.

Resoconto stenografico n. 8

Commissione uranio impoverito

Seduta n. 10 antimeridiana del 24 novembre 2010

PRESIDENTE. Generale Del Sette, vi ringraziamo per la vostra collaborazione. Sappiamo che siete sensibili quanto noi all'argomento. Vi chiediamo quindi di fare in modo che le modifiche legislative e regolamentari che ci apprestiamo ad attuare siano esaustive di ogni istanza e aspettativa, al fine di scongiurare qualsiasi nuovo intervento negli anni a venire, come quello che ci siamo trovati costretti a fare.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 9,50.